SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Valle d'Aosta

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Grande Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della "Stella d'Italia", con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Moraikhi Amb. Soltan Saad S.K.

Ateyeh Amb. Sabri

Baiardi Quesnel Amb. Ana Maria

Baron Crespo Prof. Avv. Enrique

Cardi Amb. Sebastiano

Chupryna Maestro Pietro

Claverie Amb. Rita

De Luca Dott. Luigi Maria

Gao Dott. Jian

Hennessy Amb. Patrick Paul

Leventis Dott. Anastasious Paul

Martac Dr.ssa Steliana

Mwencha Dott. Erastus

Pech Dott. ssa Ingrid

Wieser Dott.ssa Katharina Ann

Zhan Dott. Chunxin

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma addì, 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere di Gran Croce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della "Stella d'Italia", con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Radin Dott. Furio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma addì, 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli Affari Esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della "Stella d'Italia", con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Ancelotti Sig. Carlo

Behar Sig. Nissim

Bonci Prof. Antonello

Carmenati Sormani Avv. Emanuela

Escaler Sig. Ernest L.

Frigenti Prof. ssa Laura

Gao Dott.ssa Zhen

Iqbal Sig. Fahad

Manuzzi Dott. Marino

Marazzi Sig.ra Giorgia

Marzullo Dott. Riccardo

Miletic Dott. Boris

Otocan Dott. Oriano

Pardini Sig. Marco

Pinamonti Prof. Paolo

Pisa Avv. Regina

Santos Sig. Briccio G.

Sgambato Dott. Sergio

Treves Prof. Vanni Emanuele

Ulusoy Sig. Yilmaz

Wolzok Dott. Jacques

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma addì, 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

ABRAMOWICZ	ING.	ADAM CHRISTOPHER
ANGHEL	SIG. RA	IULIANA
ANTONINI	SIG. RA	MARISA
ATTARD	DOTT.	PAUL A
AYUTA	DOTT.	JUNJI
BERETTA CURI	PROF.	ALCIDES
BOGDANOVIC	DOTT.	ALEKSANDAR
BONGIOLATTI	SIG. RA	ALESSANDRA
BONILLA DI TOLLA	ARCH.	ENRIQUE
BORDIGNON	PADRE	GIOVANNI DOMENICO
BOTTASSO BOETTI	PADRE	JUAN
CAMMARATA	DOTT.	ALBERTO
CAPPARELLI	SIG.	ADELINDO
CAPPELLI	DOTT.	DOMENICO
CATOVIC	SIG. RA	MARJA
CERESA	ING.	ERMINIO
CERMELLI	DOTT.	STEFANO FRANCESC
D'ALESSANDRO	PROF. SSA	ROBERTA
DE LA MAZA JIMENEZ	ING.	SERGIO
DE ROSA MC KAY	SIG. RA	MONICA
DEMIRCAN	DOTT.	AHMET MISBAH
DONDOLINI	PROF. SSA	GABRIELLA
DOROFEEVA	PROF. SSA	NADEZDA SERGEEVN
FARID	DOTT.	NAHEED
FONTANABONA	GEOM.	LUIGI
GASBARRA	DOTT.	MAURO
GATTA	DOTT. SSA	MARIA SILVIA
GHARIBPOUR	MAESTRO	BEHROUZ
GRIGIS	SIG:	FERMO MARIA GIUSE
GUNAWAN	SIG.	MAXI

GUPTA	PROF. SSA	SONYA SURABHI
HANG	SIG.	LUCIANO
HARIS	SIG. RA	WAJIHA
HAYWOOD	PROF.	ERIC GEORGE
HOIC	DOTT.	DUBRAVKO
HU	DOTT. SSA	LAMBO
I KUSUMANINGRUM	SIG. RA	RESTU
KOKHAN	DOTT.	TYMOFIY
KRASOVA	PROF. SSA	GALINA
MARASCO	SIG.	ROBERT
MARCHETTI	PROF.	NICOLO'
MASTROGIACOMO	PROF.	MAURO
MAZZOTTA	ING.	ROBERTO
MOLTONI	SIG.	ANDREA
MORETTI	SIG.	MARCO
MOROZ	SIG. RA	OKSANA
MOYANO	SIG. RA	MIRTHA GRACIELA
NALINI	DOTT.	LEANDRO
NATTA	SIG.	FRANCESCO
NUTTAH	DOTT.	MOHAMED AHMED
NUZHNOVA	DOTT. SSA	OLGA ALEXANDROVNA
OTA	DR.	YUTAKA
PANGARO	DOTT.	ANTHONY
PASCALE	PROF.	VINCENZO
PAULETTI	SIG.	VITTORINO
PERNICIARO	DOTT.	FRANCESCO
PERŠIN	SIG.	BLAŽ
PIRAINO	DOTT.	VITO
PITZIANTI	SIG.	LUCIANO
PLUVIANO	DOTT.	OLIVIERO

POURFALLAH	DOTT.	AHMAD
RAFFAELE	SIG. RA	MARCELLA
ROGELJ ŠKAFAR	DOTT. SSA	BOJANA
SANTORI	DOTT. SSA	VALERIA
SARIGÜL	DOTT.	MUSTAFA
SASSO	DOTT. SSA	GIULIETTA
SCHUBERT	SIG.	PAOLO ERMANNO GIUSEPPE
SERKOWSKA	PROF. SSA	HANNA
ŠIROK	DOTT. SSA	KAJA
TAMBURINI	DOTT.	PAULO DE TARSO
TARDIF	ING.	LAURENT
TELO'	ING.	ANGELO
TOMESCU	MAESTRO	ALEXANDRU
TROMBETTA	PROF.	MARCO
TRUSSARDI SEPE	DOTT. SSA	VERONICA
TYLUSINSKA-KOWALSKA	PROF. SSA	ANNA
ZANELLA	SIG.	ENRICO GAETANO
ZANFINO	SIG.	ANTONIO
ZECCHETTIN DI CASTELLEONE	DOTT.	ERMANNO
ZORINA	DOTT. SSA	SVITLANA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere di Gran Croce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della "Stella d'Italia", con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alla Signora Charlene Lynette Wittstock.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma addì, 20 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2014.

Concessione di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Commendatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

AMBASZ	ARCH.	EMILIO
BINT MOHAMMED AL KHALIFA	SIG. RA	MAI
BUSCAINO	DOTT.	JOE
FANG	PROF.	SHOUEN
GARNERO	DOTT.	MARIO
GIORDANO	DOTT.	FRANCESCO
KINDER	PROF.	JOHN
KOMEL	SIG. RA	TINA
KUMURZHI	DOTT.	SEMEN
LIU	DOTT.	RUIQI
MIYAJIMA	DOTT.	ISAO
MORGANTI	PROF. SSA	RAFFAELLA
NEKROSIUS	MAESTRO	EIMUNTAS
NOREIKA	MAESTRO	VIRGILIJUS
PACHAURI	DOTT.	RAJENDRA KUMAR
PROHLE	DOTT.	GERGELY
SAMAR	DOTT. SSA	SIMA
SERRA SERRA	PROF.	NARCÍS
SUNICO	SIG.	RAUL
URMANA	DOTT. SSA	VIOLETA
WANG	DOTT. SSA	JINGHONG
ZHU	DOTT. SSA	RUOQIAN

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.695 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei CCTeu, con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,20%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,764%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 168 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,520% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03633

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2014.

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attività di informazione e di coordinamento informativo e statistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, S.O., recante «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza»;

Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), che all'art. 6 stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS, debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del NSIS;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 3, ai sensi del quale:

la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS, come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia del NSIS e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la salute 2010-2012, e in particolare:

l'art. 4, secondo cui ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'art. 17 sul NSIS, che dispone una proroga dei compiti e della composizione della Cabina di regia del NSIS fino alla stipula del nuovo Accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e successive modificazioni, il quale prevede, attraverso il modello HSP.14, la rilevazione delle apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di ricovero pubbliche, private accreditate e private non accreditate, nonché, attraverso il modello STS.14, la rilevazione delle apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie territoriali pubbliche e private accreditate;

Considerata la necessità di estendere la rilevazione della apparecchiature sanitarie anche alle strutture territoriali private non accreditate allo scopo di realizzare un inventario nazionale per le esigenze di vigilanza e controllo sull'utilizzo di tali apparecchiature in tutte le strutture sanitarie per le finalità di tutela della salute pubblica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 10 febbraio 2010 per l'avvio di uno studio di fattibilità per la raccolta di informazioni relative alle apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate;

Vista la nota DGSI/1955/P del 31 maggio 2010 con cui è stato istituito presso il Ministero della salute un gruppo di lavoro, con la partecipazione di regioni e Agenzia nazionale per i servizi regionali (Agenas), per la definizione dell'anzidetto studio di fattibilità;

Vista l'approvazione del menzionato studio di fattibilità da parte della Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 21 maggio 2013;

Visto il parere espresso dalla Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 9 luglio 2013 sullo schema di decreto di istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 14/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

2. Per grandi apparecchiature sanitarie si intendono le apparecchiature sanitarie rilevanti ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché di rilievo economico per il Servizio Sanitario Nazionale presenti presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate.

3. In fase di prima applicazione il presente decreto si applica al primo elenco di grandi apparecchiature sanitarie individuate nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto (di seguito, «disciplinare tecnico»). In considerazione della rapida evoluzione tecnologica, tale elenco può essere ampliato con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 2.

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie

1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (di seguito, NSIS) è istituito il flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate di seguito, «flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie», la cui realizzazione e gestione è affidata al Ministero della salute - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.

2. Per le grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, nel flusso informativo di cui al comma 1 sono incluse anche le informazioni relative alle modalità di acquisizione. Per le grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie private, accreditate e non, dal flusso informativo sono escluse le modalità di acquisizione nonché le eventuali altre informazioni di natura economica.

Art. 3.

Dati in ingresso

1. Il flusso informativo di cui all'art. 2 è direttamente alimentato dalle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet del Ministero della salute.

2. Le regioni che dispongono di un proprio sistema informativo possono alimentare direttamente il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie attraverso la trasmissione telematica dei dati del proprio territorio in conformità alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet del Ministero della salute.

3. I dati che concorrono ad alimentare il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono descritti nel disciplinare tecnico. Tale flusso informativo raccoglie anche i dati relativi agli aggiornamenti tecnologici effettuati sulle apparecchiature già rilevate dal flusso che concorrono ad aumentare le prestazioni erogate dalle stesse apparecchiature.

4. L'alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie avviene non oltre il primo mese successivo al trimestre nel quale è stata svolta l'attività di collaudo dell'apparecchiatura. È comunque possibile effettuare modifiche o integrazioni ai dati trasmessi non oltre il secondo mese successivo al trimestre nel quale ricade la data di collaudo.

5. L'alimentazione del flusso oltre i termini previsti dal comma 4 è valutata ai sensi dell'art. 7.

Art. 4.

Accesso ai dati

1. Al fine di consentire la condivisione delle informazioni tra strutture sanitarie, regioni, Agenas e Ministero della salute, i dati rilevati dal flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono consultabili secondo profili e modalità definiti dal gruppo di lavoro di cui all'art. 6 e resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute.

Art. 5.

Progressiva alimentazione del flusso

1. L'alimentazione del flusso informativo viene completata:

a) entro il 31 dicembre 2014 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2013 presso le strutture pubbliche;

b) entro il 31 dicembre 2015 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2014 presso le strutture sanitarie private accreditate;

c) entro il 31 dicembre 2016 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2015 presso le strutture private non accreditate.

Art. 6.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'inventario

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di conoscenza sulle grandi apparecchiature sanitarie disponibili sul territorio nazionale, tenuto conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, è istituito nell'ambito della Cabina di Regia del NSIS un gruppo di lavoro per il monitoraggio della qualità e completezza dei dati presenti nel flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie e per l'individuazione di ulteriori apparecchiature ai fini degli aggiornamenti del primo elenco di cui al disciplinare tecnico e della relativa documentazione tecnica. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

2. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito internet gli aggiornamenti dell'elenco e della documentazione tecnica di cui al comma 1, approvati dalla Cabina di Regia del NSIS.

3. Per le grandi apparecchiature sanitarie già in uso presso le strutture sanitarie ma inserite nell'elenco delle grandi apparecchiature a seguito degli aggiornamenti effettuati secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, i dati sono comunicati entro un anno dall'ampliamento dell'elenco stesso.

Art. 7.

Ritardi e inadempienze

1. Il conferimento nei termini previsti dall'art. 5 dei dati relativi alle grandi apparecchiature contenute nel primo elenco di cui al disciplinare tecnico secondo le modalità e con i contenuti previsti dal presente decreto, nonché il conferimento ai sensi dell'art. 6 dei dati relativi alle apparecchiature individuate attraverso gli aggiornamenti del predetto elenco, nei termini, secondo le modalità e con i contenuti previsti nei medesimi aggiornamenti, sono ricompresi fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE.

1. **I soggetti e le modalità di alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie.**

L'alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie avviene secondo due modalità distinte. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate presenti sul proprio territorio. E' quindi possibile che:

a) Le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate provvedano autonomamente all'inserimento e aggiornamento dei dati di propria competenza utilizzando, previa autenticazione, funzioni *on line* rese disponibili dal Ministero della salute su piattaforma internet, secondo modalità operative per specifiche classi di utenza che ciascuna regione e provincia autonoma può attribuire agli utenti del proprio territorio.

b) La regione o provincia autonoma utilizzi un proprio sistema per la raccolta dei dati e provveda successivamente a trasmettere gli stessi in modalità elettronica, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute, che riguardano:

   1. formato elettronico delle trasmissioni;
   2. procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi;
   3. modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;
   4. modalità per effettuare le eventuali rettifiche di dati trasmessi.

2. **Primo elenco di grandi apparecchiature oggetto di rilevazione.**

Il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie è alimentato con dati relativi alle seguenti tipologie di apparecchiature sanitarie individuate dallo specifico codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND):

- ■ TAC *(CND - Z11030601-04)*
- *Z11030601 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - INFERIORE O UGUALE A 2 STRATI*
- *Z11030602 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE A 2 STRATI ED INFERIORE A 16 STRATI*
- *Z11030603 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATI ED INFERIORE A 64 STRATI*
- *Z11030604 - TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI*
- ■ RMN *(CND Z11050101-06)*
- *Z11050101 - TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')*
- *Z11050102 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO*

MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T

- *Z11050103 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T*
- *Z11050104 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 0.5T*
- *Z11050105 - TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T*
- *Z11050106 - TOMOGRAFI PER STUDI SPECIALI E RICERCA (INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 3T)*

■ ACCELERATORI LINEARI (CND Z 11 01 01 01-03)

- *Z11010101 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA SINGOLA*
- *Z11010102 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA MEDIA E MULTIPLA*
- *Z11010103 - ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA ALTA E MULTIPLA*

■ SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA (CND Z 12 02 01 01)

- *Z12020101 - SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA*

■ SISTEMI TAC/PET (CND Z 11 02 03 01)

■ GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE (CND Z 11 02 01 01-05)

- *Z11020101 - GAMMA CAMERE MOBILI*
- *Z11020102 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"*
- *Z11020103 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"*
- *Z11020104 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"*
- *Z11020105 - GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY"*

■ SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND Z 11 02 02 01)

3. **I dati.**

I dati di interesse per il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono riconducibili a cinque dimensioni di analisi:

A. Localizzazione: individua la struttura presso la quale è collocata o disponibile la grande apparecchiatura sanitaria;
B. Caratteristiche: individua le principali caratteristiche e sottocaratteristiche della grande apparecchiatura che determinano l'erogazione di prestazioni sanitarie; ricomprende anche gli interventi di aggiornamento che consentono di aumentare le prestazioni sanitarie erogate dalla stessa apparecchiatura;
C. Acquisizione: individua le modalità di acquisizione della grande apparecchiatura ed è riferita esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche;

D. Attivazione: individua modalità e tempi di attivazione della grande apparecchiatura presso al struttura sanitaria;

E. Gestione: individua i tempi medi di disponibilità di una grande apparecchiatura ed eventuali contratti di manutenzione.

La dimensione B è specifica per ciascuna delle apparecchiature ricomprese nell'ambito di rilevazione.

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Regione	Codice della Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Mese Riferimento	Mese di riferimento della trasmissione.
Anno Riferimento	Anno di riferimento della trasmissione.
Localizzazione	
Codice Azienda Sanitaria	Codice che identifica l'azienda sanitaria di riferimento (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unità Organizzativa	Denominazione dell'Unità Organizzativa in cui è localizzata l'apparecchiatura.
Caratteristiche – informazioni generali	
Codice Tecnologia Apparecchiatura	Codice che identifica la tecnologia di apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Codice Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Codice identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Denominazione Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.

Dato da rilevare	Descrizione
Numero Inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione – Struttura Sanitaria.
Serial Number	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Apparecchiatura Trasportata	Indica se l'apparecchiatura è mobile o a istallazione fissa (es. apparecchiatura su mezzi di trasporto).
Codice modalità di utilizzazione	Indica la modalità organizzativa di utilizzo dell'apparecchiatura.
Codice che identifica se l'apparecchiatura è usata o nuova	Indica se l'apparecchiatura è nuova o usata.
Codice Apparecchiatura Usata	Indica se l'apparecchiatura usata era già presente o meno nella struttura.
Lavori di adeguamento in fase di acquisizione	Indica la presenza di lavori di adeguamento legati all'acquisizione delle apparecchiature.
Interventi legati alla disinstallazione e allo smaltimento	Indica la presenza di interventi legati alla disinstallazione e allo smaltimento delle apparecchiature.
Data di collaudo dell'intervento di upgrade	Data in cui sono state completate le attività di accettazione e collaudo dell'intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare la gamma di prestazioni erogabili.
Valore economico dell'intervento di upgrade (espresso in Euro)	Valore economico dell'intervento di upgrade, nel solo caso in cui esso consenta all'apparecchiatura di ampliare la gamma di prestazioni erogabili.
Caratteristiche – informazioni specifiche per TAC (CND - Z11030601-04)	
Numero di strati per singola rotazione	Indica il numero di strati per singola rotazione
Tavolo portapaziente bariatrico	Indica la presenza di un tavolo portapaziente bariatrico.
Tempo di rotazione su 360° inferiore rispetto al tempo di rotazione standard	Indica se l'apparecchiatura prevede, come opzionale, un tempo di rotazione inferiore rispetto al tempo di rotazione previsto nella configurazione di base.
Numero di workstation post elaborazione	Numero di Workstation post elaborazione associate all'apparecchiatura.

Dato da rilevare	Descrizione
Workstation post elaborazione “stand alone”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “stand alone”
Workstation post elaborazione “client server”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “client server”
Numero di server	Numero di server associati all’apparecchiatura.
Codice Tipologia Software	Indica la tipologia di software presente.
Conformità completa allo standard DICOM 3	Indica la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM 3.
Iniettori angiografici e relativa consolle di comando inclusi nel prezzo	Indica la presenza degli iniettori angiografici e relativa consolle di comando (inclusi nel prezzo)
Caratteristiche – informazioni specifiche per RMN (CND Z11050101-06)	
Codice Tipologia Tavolo Portapaziente	Tipologia di tavolo portapaziente
Tavolo Portapaziente compatibile con terapia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)	Presenza di un tavolo portapaziente compatibile con terapia con ultrasuoni focalizzati - HIFU
Codice Tipologia Bobina	Indica la tipologia della bobina
Codice SottoTipologia Bobina	Indica la sottotipologia della bobina
Numero di workstation post elaborazione	Numero di Workstation post elaborazione associate all’apparecchiatura.
Workstation post elaborazione “stand alone”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “stand alone”
Workstation post elaborazione “client server”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “client server”
Numero di server	Numero di server associati all’apparecchiatura.
Codice Tipologia Software	Indica la tipologia di software presente.
Conformità completa allo standard DICOM 3	Indica la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM 3.
Iniettori angiografici e relativa consolle di comando	Indica la presenza di iniettori angiografici e relativa consolle di comando (inclusi nel prezzo)

Dato da rilevare	Descrizione
Caratteristiche – informazioni specifiche per SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA (Cod. CND - Z120201)	
Visore per la riproduzione del campo operatorio tridimensionale	Indica la presenza di un visore per la riproduzione del campo operatorio tridimensionale
Numero pedali della pedana	Indica il numero di pedali della pedana del sistema robotizzato
Controllo movimentazione endoscopio dalla pedana	Indica la possibilità di controllo della movimentazione dell'endoscopio dalla pedana
Riposizionamento manipolatori dalla pedana	Indica la possibilità di controllo del riposizionamento dei manipolatori dalla pedana
Numero braccia totali del Robot chirurgico	Indica il numero totale delle braccia del Robot chirurgico
Codice Campo di applicazione	Indica il campo di applicazione del robot chirurgico
Numero di Monitor	Indica il numero di monitor presenti
Numero di endoscopi disponibili	Indica il numero di endoscopi disponibili
Codice Tipologia Software Stazione di comando/controllo	Indica la tipologia di software o di sistema presente.
Seconda consolle di comando/controllo	Indica la presenza di una seconda consolle di comando.
Codice Tipologia Software Seconda Consolle	Indica la tipologia di software della seconda consolle di comando/controllo
Altri dispositivi	Indica la presenza di strumenti per chirurgia: pinze, forbici, divaricatori, elettrobisturi, uncino, ecc.
Caratteristiche – informazioni specifiche per ACCELERATORI LINEARI (Cod. CND - Z11010101 – 04)	
Fasci di fotoni – Numero di livelli selezionabili	Indica il numero di livelli selezionabili per i fasci di fotoni
Fasci di elettroni – Numero di livelli di energia selezionabili	Indica il numero di livelli di energia selezionabili per i fasci di elettroni
Collimatore multilamellare MLC	Indica la presenza di un collimatore multi lamellare MLC
Optional che consente di modificare la geometria del fascio	Indica la presenza di un elemento opzionale che consente di modificare la geometria del fascio di fotoni/elettroni

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Tecnica di esame	Indica la tecnica di esame che si può attuare con l'apparecchiatura.
Codice sistema di immagine portale ("Electronic Portal Imaging Device")	Tipo di supporto del sistema di movimentazione del rilevatore
Server dedicato nel sistema per il calcolo dei piani di trattamento	Indica la presenza di un server dedicato, da non considerarsi come postazione di lavoro nel sistema per il calcolo dei piani di trattamento
Numero di workstation dedicate nel sistema per il calcolo dei piani di trattamento	Indica il numero di workstation dedicate nel sistema per il calcolo dei piani di trattamento
Server dedicato nel sistema di Record & Verify	Indica la presenza di un server dedicato, da non considerarsi come postazione di lavoro nel sistema di Record & Verify
Numero di workstation dedicate nel sistema di Record & Verify	Indica il numero di workstation dedicate nel sistema di Record & Verify
Codice Tipologia Software per sistema Record & Verify	Indica la tipologia di software presente per il sistema di Record & Verify.
Connessione con RIS/PACS	Indica la presenza di una connessione con i sistemi RIS/PACS
Conformità completa allo standard DICOM 3	Indica la conformità completa dei software del sistema di Record & Verify allo standard DICOM 3.
Workstation di elaborazione e controllo per tecniche IGRT	Indica la presenza di una workstation di elaborazione e controllo per tecniche IGRT.
Oggetti test per i controlli di qualità/Dosimetri	Indica la presenza di oggetti test per i controlli di qualità/Dosimetri.
Maschere di fissaggio	Indica la presenza di maschere di fissaggio.
Caratteristiche – informazioni specifiche per SISTEMI TAC/PET (CND - Z 11 02 03 01)	
Informazioni specifiche per SOTTOSISTEMA PET	
Codice numero di anelli rivelatori	Indica il numero di anelli rivelatori del sottosistema PET.
Codice numero totale dei cristalli	Indica il numero complessivo dei cristalli del sottosistema PET.
Laser per il posizionamento del paziente	Indica la presenza di laser esterni per il corretto posizionamento del paziente.

Dato da rilevare	Descrizione
FOV esteso	Indica la possibilità di effettuare rilevazioni con un campo di vista (FOV - field of view) esteso.
Codice sistema di acquisizione PET	Indica le tipologie di acquisizione previste dall'apparecchiatura per la Tomografia ad emissione di positroni.
Time of Flight	Indica la presenza di una tecnologia di acquisizione "Time of flight" (TOF). Tale tecnologia consente la misura della differenza temporale nella rilevazione dei due fotoni in coincidenza, al fine localizzare più precisamente la posizione dell'evento di annichilazione del positrone emesso.
Informazioni specifiche per SOTTOSISTEMA TAC	
Numero di strati per singola rotazione	Numero di strati per singola rotazione.
RTP flat table per pianificazione del trattamento radioterapico	Indica la presenza di un tavolo piatto per la pianificazione del trattamento radioterapico (RTP - Radiation Therapy Planning).
Tempo di rotazione su 360° inferiore rispetto al tempo di rotazione standard	Indica se l'apparecchiatura prevede, come opzionale, un tempo di rotazione inferiore rispetto al tempo di rotazione previsto nella configurazione di base.
Sistema di sincronizzazione cardiaca	Indica la presenza di un sistema di sincronizzazione cardiaca.
Sistema per il gating respiratorio	Indica la presenza di un sistema per il gating respiratorio.
Codice Software Consolle di comando	Indica la tipologia di software della consolle di comando
Possibilità di acquisizione in presenza di protesi metalliche	Indica la possibilità di effettuare acquisizioni TAC/PET anche in presenza di protesi metalliche.
Protocolli di acquisizione TAC/PET con utilizzo di mezzi di contrasto per tomografi computerizzati	Indica la possibilità di eseguire protocolli di acquisizione TAC/PET con utilizzo di mezzi di contrasto tomografi computerizzati.
Conformità completa allo standard DICOM 3 (consolle di comando)	Indica la conformità completa dei software della consolle di comando allo standard DICOM 3.
Numero di workstation post elaborazione	Numero di Workstation post elaborazione associate all'apparecchiatura.
Workstation post elaborazione "stand alone"	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo "stand alone".

Dato da rilevare	Descrizione
Workstation post elaborazione “client server”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “client server”.
Numero di server	Numero di server associati all’apparecchiatura.
Codice tipologia Software WorkStation post elaborazione	Indica la tipologia di software presente per WorkStation post elaborazione
Conformità completa allo standard DICOM 3 (Workstation post elaborazione)	Indica la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM 3.
Codice Altro Dispositivo associato	Indica gli altri dispositivi associati all’apparecchiatura.
Caratteristiche – informazioni specifiche per GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE (Cod. CND Z 11 02 01 01-05)	
Codice applicazione clinica	Indica se il sistema è in grado di poter eseguire qualunque esame scintigrafico oppure è dedicato a specifici esami.
Numero testate	Indica il numero di testate del sottosistema gamma camera.
Codice spessore cristalli	Indica lo spessore dei cristalli della gamma camera.
FOV esteso	Indica la possibilità di effettuare rilevazioni con un campo di vista (FOV - field of view) esteso.
Numero di coppie di collimatori	Indica il numero di coppie di collimatori dell’apparecchiatura.
Codice sistema di acquisizione Gamma Camera	Indica le tipologie di acquisizione previste dall’apparecchiatura
Codice tipologia Software Consolle di comando	Indica la tipologia di software della consolle di comando
Conformità completa allo standard DICOM 3 (Consolle di Comando)	Indica la conformità completa dei software della consolle di comando allo standard DICOM 3
Numero di workstation post elaborazione	Numero di Workstation post elaborazione associate all’apparecchiatura.
Workstation post elaborazione “stand alone”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “stand alone”
Workstation post elaborazione “client server”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “client server”
Numero di server	Numero di server associati all’apparecchiatura.

Dato da rilevare	Descrizione
Codice tipologia Software WorkStation post elaborazione	Indica la tipologia di software presente.
Conformità completa allo standard DICOM 3 (Workstation Post Elaborazione)	Indica la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM 3.
Monitor ECG sincrono per acquisizioni gated	Indica la presenza di un monitor ECG sincrono per acquisizioni gated.
Caratteristiche– informazioni specifiche per SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA (CND - Z 11 02 02 01)	
Informazioni specifiche per SOTTOSISTEMA Gamma Camera	
Numero testate	Indica il numero di testate del sottosistema gamma camera.
Codice spessore cristalli	Indica lo spessore dei cristalli della gamma camera.
FOV esteso	Indica la possibilità di effettuare rilevazioni con un campo di vista (FOV - field of view) esteso.
Numero di coppie di collimatori	Indica il numero di coppie di collimatori dell'apparecchiatura.
Codice sistema di acquisizione Gamma Camera	Indica le tipologie di acquisizione previste dall'apparecchiatura
Informazioni specifiche per SOTTOSISTEMA TAC	
Numero di strati per singola rotazione	Indica il numero di strati per singola rotazione
Tempo di rotazione su 360° inferiore rispetto al tempo di rotazione standard	Indica se l'apparecchiatura prevede, come opzionale, un tempo di rotazione inferiore rispetto al tempo di rotazione previsto nella configurazione di base.
Codice tipologia Software Consolle di comando	Indica la tipologia di software della consolle di comando
Conformità completa allo standard DICOM 3 (Consolle di Comando)	Indica la conformità completa dei software della consolle di comando allo standard DICOM 3
Numero di workstation post elaborazione	Numero di Workstation post elaborazione associate all'apparecchiatura.
Workstation post elaborazione "stand alone"	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo "stand alone"

Dato da rilevare	Descrizione
Workstation post elaborazione “client server”	Indica se la/le Workstation post elaborazione sono di tipo “client server”
Numero di server	Numero di server associati all’apparecchiatura.
Codice tipologia Software WorkStation post elaborazione	Indica la tipologia di software presente.
Conformità completa allo standard DICOM 3 (Workstation Post Elaborazione)	Indica la conformità completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM 3.
Iniettori angiografici	Indica la presenza degli iniettori angiografici e relativa consolle di comando (inclusi nel prezzo).
Monitor ECG sincrono per acquisizioni gated	Indica la presenza di un monitor ECG sincrono per acquisizioni gated.
Acquisizione	
Codice provenienza dell’apparecchiatura acquisita	Provenienza dell’apparecchiatura acquisita.
Identificativo del contratto/primo ordine di acquisizione dell’apparecchiatura	Codice che identifica in modo univoco il contratto/primo ordine di acquisizione dell’apparecchiatura con riferimento alla Regione – Azienda Sanitaria Contraente.
Codice tipologia di contratto	Tipologia di contratto ai sensi della normativa vigente (Codice Civile e Codice degli appalti).
Durata del contratto	Durata del contratto espressa in mesi.
Data di aggiudicazione definitiva	Data di aggiudicazione definitiva.
Data del contratto	Giorno, mese ed anno di stipula del contratto.
Data del primo ordine	Giorno, mese ed anno di stipula del primo ordine.
Motivo dell’incongruenza “Data del contratto” – “Data del primo ordine”	Motivazione dell’incongruenza nel caso di “Data del contratto” successiva a “Data del primo ordine”.

Dato da rilevare	Descrizione
Codice Identificativo Gara (CIG)	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP al fine di garantire: • obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; • collegamento al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità; • (legge n. 136/2010) individuazione univoca delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.
Codice forma di negoziazione	Forma di negoziazione con la quale è stata effettuata l'acquisizione dell'apparecchiatura. Nel caso in cui l'ambito di valenza del contratto sia Nazionale (es. Consip) è consentito indicare il valore "Non conosciuto".
Codice ambito di valenza del contratto	Ambito di valenza del contratto. In caso di adesione a convenzioni Consip la valenza sarà Nazionale; in tutti gli altri casi dovrà essere indicato il relativo ambito di valenza (regionale, sovraziendale o consortile, aziendale).
Denominazione del fornitore	Denominazione del fornitore. Da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante.
Partita IVA del fornitore	Partita IVA del fornitore (o VAT Number del fornitore estero). Da indicare solo se il fornitore è diverso dal fabbricante.
Valore dell'apparecchiatura	Prezzo (al netto dell'IVA) a prescindere dalla provenienza del bene. In caso di donazione, il valore dell'apparecchiatura corrisponde al valore di mercato, in caso di presa in carico è rappresentato da un valore stimato. Può non essere indicato in caso di presa in carico.
Codice modalità di finanziamento	Tipologie di finanziamento utilizzata per l'acquisizione dell'apparecchiatura.
Note di specificazione in caso di "Altro finanziamento"	Eventuali note di specificazione per "Altro finanziamento".

Dato da rilevare	Descrizione
Durata garanzia (espressa in mesi)	Indica la durata della garanzia espressa in mesi.
Contratto di manutenzione stipulato al momento dell'acquisizione	Indica se, in fase di acquisizione, è stato stipulato ed è quindi attivo un contratto di manutenzione associato all'apparecchiatura.
NEL CASO DI CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO:	
Importo della rata	Valore economico della rata (IVA esclusa).
Numero totale di rate	Numero totale delle rate.
Tasso annuo di interesse	Valore del tasso annuo d'interesse (IVA esclusa).
Rata iniziale	Valore economico della rata iniziale (IVA esclusa).
Quota finale di riscatto	Valore economico della quota di riscatto del leasing finanziario (IVA esclusa).
NEL CASO DI CONTRATTO DI SERVICE:	
Tipologie di prestazioni da contratto	Tipologia di prestazioni previste nel contratto di service
Quantità di prestazioni da contratto	Quantità di prestazioni previste nel contratto di service.
Tipologie di materiali di consumo - Dispositivi Medici	Codice CND associato al Dispositivo Medico funzionale all'utilizzo dell'apparecchiatura.
Tipologie di materiali di consumo - Medicinali	Codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) del medicinale la cui somministrazione è associata all'utilizzo dell'apparecchiatura
Tipologie di materiali di consumo - Altro	Denominazione di altri materiali di consumo.
Durata della fornitura in mesi	Durata della fornitura espressa in mesi.
Costo globale del contratto di service	Costo globale del contratto di Service (Iva esclusa).
Eventuali note di specificazione	Eventuali note di specificazione.
NEL CASO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE/LEASING OPERATIVO:	

Dato da rilevare	Descrizione
Canone annuo	Valore economico del canone di locazione/leasing operativo (IVA esclusa).
Codice Disponibilità apparecchiatura	Indica se l'apparecchiatura è disponibile in maniera continuativa rispetto alla durata del contratto.
NEL CASO DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE STIPULATO AL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE:	
Codice tipo contratto	Indica la tipologia di contratto di manutenzione stipulato.
Costi del Contratto di manutenzione	Costi degli interventi di manutenzione sull'apparecchiatura.
Durata del contratto di manutenzione	Indica la durata del contratto di manutenzione espressa in mesi.
Codice che identifica se le sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto sono limitate o illimitate	Indica se le sostituzioni del tubo radiogeno, ove previsto, incluse nel contratto di manutenzione full risk stipulato al momento dell'acquisizione dell'apparecchiatura, sono in numero limitato o illimitato.
Numero di sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto	Indica il numero di sostituzioni incluse nel contratto di manutenzione full risk stipulato al momento dell'acquisizione dell'apparecchiatura.
Attivazione	
Data primo collaudo	Data in cui sono state completate le attività di prima accettazione e collaudo dell'apparecchiatura (si fa riferimento al primo collaudo effettuato nella struttura che acquisisce l'apparecchiatura)
Motivazione incongruenza "Data Primo Collaudo" – "Data di Contratto"	Motivazione dell'eventuale incongruenza nel caso di "Data del contratto" successiva a "Data primo collaudo".
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
G*estione*	
Ore di disponibilità dell'apparecchiatura (media settimanale)	Ore di disponibilità dell'apparecchiatura (media settimanale)
NEL CASO DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE:	

Dato da rilevare	Descrizione
Data inizio contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Data di inizio del contratto di manutenzione.
Data fine contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Data di fine del contratto di manutenzione.
Durata contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione (espressa in mesi)	Indica la durata del contratto di manutenzione espressa in mesi.
Codice tipo di contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Indica la tipologia di contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione.
Costi annuali del contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Costi annuali degli interventi di manutenzione sull'apparecchiatura.
Codice che identifica se le sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto di manutenzione sono limitate o illimitate	Indica se le sostituzioni del tubo radiogeno, ove previsto, incluse nel contratto di manutenzione full risk stipulato a seguito dell'acquisizione dell'apparecchiatura, sono in numero limitato o illimitato.
Numero di sostituzioni tubo radiogeno incluse nel contratto di manutenzione stipulato successivamente all'acquisizione	Indica il numero di sostituzioni incluse nel contratto di manutenzione full risk stipulato a seguito dell'acquisizione dell'apparecchiatura.

14A03696

DECRETO 28 aprile 2014.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bernina», in comune di Piuro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 13 febbraio 2014, n. 4126 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bernina» di Piuro (Sondrio) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il curatore del fallimento Frisia S.p.A. in esercizio provvisorio ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 18 febbraio 2014;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bernina» in comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03644

DECRETO 28 aprile 2014.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Frisia», in comune di Piuro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 13 febbraio 2014, n. 4133 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Frisia» di Piuro (Sondrio) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il curatore del fallimento Frisia S.p.A. in esercizio provvisorio ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 18 febbraio 2014;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Frisia» in comune di Piuro (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03645

DECRETO 28 aprile 2014.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Silvana», in comune di Galeata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 2 marzo 2010, n. 3950 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Silvana» di Galeata (Forlì) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la provincia di Forlì - Cesena, custode dell'acqua minerale e delle relative pertinenze, ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 24 luglio 2013 e la certificazione analitica integrativa relativa alle analisi effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 20 marzo 2014;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 febbraio 2014 e del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Silvana» in comune di Galeata (Forlì - Cesena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03646

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2014.

Modifica al decreto 13 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O. n. 6) del 4 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 17 aprile 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 dicembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato 13 dicembre 2010 per le quali il laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico (D/H)CH3 dell'acido acetico estratto - Isotopic ratio (D/H)CH3 in extract acetic acid (da 85 a 140 ppm per (D/H)CH3) (from 85 to 140 ppm for (D/H)CH3)	EN 16466-1
Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto (ð^{13}C) Isotopic ratio 13C/12C in extract acetic acid (ð^{13}C) (da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB)	RISOLUZIONE OIV-OENO 510-2013
Rapporto isotopico 18O/16O dell'acqua (ð18O) Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) (da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW)	RISOLUZIONE OIV-OENO 511-2013
Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-BS-23 R2009
Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (ð13C) - Isotopic ratio 13C/12C in ethanol (ð^{13}C) ((da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB))	OIV-MA-BS-22 R2009
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume, actual alcoholic strength by volume	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I + App. II Met. B - Comm. Reg. (EC) 2870/2000 Annex 1 1 App.I + App. II Met. B
Composti volatili: acetale, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, metanolo, acetato di etile, butan-1-olo, butan-2-olo, 2-metilpropan-1-olo, propan-1-olo, acetaldeide Volatile congeners: acetal (1,1-diethoxyethane), 2-methylbutan-1-ol, 3-methylbutan-1-ol, methanol, ethyl acetate, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-methylpropan-1-ol, propan-1-ol, acetaldehyde	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa combinata, Anidride solforosa totale - Free sulfur dioxide, Combined sulfur dioxide, Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Fitofarmaci - Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Bupirimate, Chlorpyrifos, Cyazofamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenhexamide, Fludioxonil, Fluopicolide, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metoxyfenozide, Metrafenone, Myclobutanil, Nuarimol, Oxadixyl, Pirimicarb, Propyzamide, Proquinazid, Pyrimethanil, Quinoxyfen, Tebufenozide, Tetraconazole, Thiametoxam, Trifloxystrobin, Zoxamide (>= 0.005 mg/L); Penconazole (>= 0.003 mg/L)	UNI EN 15662: 2009

Denominazione della prova	Norma / metodo
Metanolo - Methanol	OIV-MA-AS312-03A R2009
pH, Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale, Estratto non riduttore (da calcolo), Densità relativa a 20°C, Acido malico, Acido lattico, Acido tartarico, Glicerina, Potassio, Ceneri - pH, Total acidity, Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume, Total alcoholic strength by volume (calculated), Reducing sugars, Volatile acidity, Total dry extract, Sugar-free extract (calculated), Specific gravity at 20°C, Malic acid, Lactic acid, Tartaric acid, Glycerol, Potassium, Ash (pH: 2.8 - 4.2; Acidità totale: 3.0 - 10.0 g/l acido tartarico; Tit alc vol, Tit alc vol effettivo: 7.0 - 16.0 % vol; Tit alc vol totale (da calcolo): 7.0 - 17.0 % vol; Zuccheri riduttori: 1.0 - 15.0 g/l; Acidità volatile: 0.10 - 1.50 g/l acido acetico; Estratto secco totale: 15.0 - 45.0 g/l; Estr non riduttore (da calcolo): 15.0 - 35.0 g/l; Densità relativa a 20°C: 0,98800 - 1,00400; Acido malico: 0,35 - 4,50 g/l; Acido lattico: 0,5 - 4,5 g/l; Acido tartarico: 0,8 - 3,5 g/l; Glicerina: 5,0 - 12,5 g/l; Potassio: 0,50 - 2,00 g/l; Ceneri: 1,00 - 5,00 g/l - pH: 2.8 - 4.2; Total acidity: 3.0 - 10.0 g/l tartaric acid; Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume: 7.0 - 16.0 % vol; Total alcoholic strength by volume (calculated): 7.0 - 17.0 % vol; Reducing sugars: 1.0 - 15.0 g/l; Volatile acidity: 0.10 - 1.50 g/l acetic acid; Total dry extract: 15.0 - 45.0 g/l; Sugar-free extract (calculated): 15.0 - 35.0 g/l; Specific gravity at 20°C: 0,98800 - 1,00400; Malic acid: 0,35 - 4,50 g/l; Lactic acid: 0,5 - 4,5 g/l; Tartaric acid: 0,8 - 3,5 g/l; Glycerol: 5,0 - 12,5 g/l; Potassium: 0,50 - 2,00 g/l; Ash: 1,00 - 5,00 g/l)	PDP 3090:2011 Rev. 3
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0,10-1,50 g/l) - Volatile acidity (0,10-1,50 g/l)	PDP 3003:2010 Rev. 6
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (1-35 mg/l) - Sorbic acid (1-35 mg/l)	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri - Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Conta di lieviti totali, batteri lattici, batteri acetici (da 0 ufc/g(mL) a 1,0E+10 ufc/g(mL)) - Count of total yeast, lactic bacteria, acetic bacetria (from 0 cfu/g(mL) to 1,0E+10 cfu/g(mL))	OIV-MA-AS4-01 R2010
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non	OIV-MA-AS2-03B R2012 + PDP

Denominazione della prova	Norma / metodo
riduttore (da calcolo) - Reduced extract (calculated), Sugar-free extract (calculated)	3073:2010 Rev. 6
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio - Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C - Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A p.to 5 R2012
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (ð18O) - Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) ((da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW))	OIV-MA-AS2-12 R2009
Solfati, Cloruri (solfati: 73 - 1451 mg/l K2SO4; cloruri: 6,6 - 132 mg/l NaCl) - Sulfates, Chlorides (sulfates: 73 - 1451 mg/l K2SO4; chlorides: 6,6 - 132 mg/l NaCl)	PDP 3077:2013 Rev. 8
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A p.to 4B R2009
Total alcoholic strength by volume (calculated)	OIV-MA-AS312-01A p.to 4B R2009+PDP 3073:2010 rev 6
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (0,3 - 10 g/l) - Reducing and total sugars (0,3 - 10 g/l)	PDP 3073:2010 Rev. 6
pH - pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rapporto isotopico 13C/12C della anidride carbonica (ð13C) - Isotopic ratio 13C/12C in carbon dioxide ($ð^{13}C$) ((da -70‰ a -7‰ vs V-PDB) - (from -70‰ to -7‰ vs V-PDB))	OIV-MA-AS314-03 R2005
Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco - Silver, Aluminium, Arsenic, Boron, Barium, Calcium, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, Iron, Potassium, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Sodium, Nickel, Lead, Tin, Strontium, Vanadium, Zinc (Argento: 0.02 - 0.100 mg/l; Alluminio: 0.06 - 10 mg/l; Arsenico: 0.012 - 0.100 mg/l; Boro: 0.20 - 10 mg/l; Bario: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcio: 0.2 - 150 mg/l; Cadmio: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalto: 0.003 - 0.100 mg/l; Cromo: 0.003 - 0.100 mg/l, Rame: 0.04 - 2 mg/l; Ferro: 0.03 - 5 mg/l; Potassio: 300 - 2000 mg/l; Litio: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesio: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 - 2 mg/l; Molibdeno: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodio: 2.0 - 50 mg/l; Nichel: 0.015 - 0.100 mg/l; Piombo: 0.016 - 0.300 mg/l; Stagno: 0.040 - 0.200 mg/l; Stronzio: 0.003 - 1 mg/l; Vanadio: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinco: 0.01 - 5 mg/l - Silver: 0.02 - 0.100 mg/l; Aluminium:	PDP 3084:2013 Rev. 8

Denominazione della prova	Norma / metodo
0.06 - 10 mg/l; Arsenic: 0.012 - 0.100 mg/l; Boron: 0.20 - 10 mg/l; Barium: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcium: 0.2 - 150 mg/l; Cadmium: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalt: 0.003 - 0.100 mg/l; Chromium: 0.003 - 0.100 mg/l; Copper: 0.04 - 2 mg/l; Iron: 0.03 - 5 mg/l; Potassium: 300 - 2000 mg/l; Lithium: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesium: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 - 2 mg/l; Molybdenum: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodium: 2.0 - 50 mg/l; Nickel: 0.015 - 0.100 mg/l; Lead: 0.016 - 0.300 mg/l; Tin: 0.040 - 0.200 mg/l; Strontium: 0.003 - 1 mg/l; Vanadium: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinc: 0.01 - 5 mg/l)	
VINO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - MOSTO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, R dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri - WINE: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol - MUST: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol from residual sugar fermentation, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol from residual sugar fermentation, R in ethanol form residual sugar fermentation ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-AS311-05 R2011
VINO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (ð^{13}C) - MOSTO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo da fermentazione degli zuccheri (ð^{13}C) - WINE: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol (ð^{13}C) - MUST: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol from residual sugar fermentation (ð^{13}C) ((da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB))	OIV-MA-AS312-06 R2001

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03647

DECRETO 23 aprile 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Pecorino Romano" ;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pecorino Romano";

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 104 del 06 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pecorino Romano";

Visto il decreto ministeriale dell'08 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 95 del 22 aprile 2008 il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pecorino Romano";

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 123 del 28 maggio 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pecorino Romano";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Romano";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 24 aprile 2002, già confermato con decreto del 13 aprile 2005, con decreto dell'08 aprile 2008 e con decreto del 29 aprile 2011 al Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, con sede in Macomer (NU), Corso Umberto I n. 226, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Pecorino Romano";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03648

DECRETO 24 aprile 2014.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi";

Vista l'istanza presentata in data 10 dicembre 2009 dal Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP, con sede legale in Puegnago (BS), c/o AIPOL_BS Via Roma n. 4, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli) individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Certiquality autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Laghi Lombardi" registrata con Reg. (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 322 del 25 novembre 1997.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP, con sede in Puegnago (BS), c/o AIPOL_BS Via Roma n. 4, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Laghi Lombardi".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Laghi Lombardi" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Laghi Lombardi" appartenenti alla categoria "olivicoltori", nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 aprile 2014

Il direttore generale: GATTO

14A03649

DECRETO 2 maggio 2014.

Iscrizione di una varietà da conservazione di frumento tenero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.».

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il parere favorevole, del 18 novembre 2013, della commissione tecnico scientifica di valutazione delle richieste di iscrizione al registro nazionale delle sementi di varietà da conservazione della Regione Sicilia all'iscrizione della varietà di frumento tenero Maiorca;

Vista la nota integrativa della Regione Sicilia, del 29 gennaio 2014, con la quale sono state fornite ulteriori informazioni concernenti la documentazione storica e le riproduzioni fotografiche della varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà di seguito riportata:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
15792	Maiorca	Majorca, Maiorca bianca, Maiorca mutica	Giuseppe Li Rosi

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con il territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda agraria di Giuseppe Antonio, Contrada Pietra Pesce – Aidone (Enna).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 è situata in Contrada Pietra Pesce – Aidone (Enna). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è pari a 10 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A03712

DECRETO 2 maggio 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14585	DKC3939	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14788	Tarentino	300	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03713

DECRETO 6 maggio 2014.

Rettifica al decreto 16 gennaio 2014, recante: «Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 937 del 16 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014, con il quale vengono iscritte, tra le altre, la varietà di riso «ECCO61» e «ECCO51CL», per le quali sono stati erroneamente indicati i relativi responsabili della conservazione in purezza;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale n. 937 del 16 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014, i responsabili per la conservazione in purezza delle varietà di riso «ECCO61» e «ECCO51CL», sono modificati da «IVS s.r.l. Ista Veneto Sementi» a «Rice Tec, Inc.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A03711

DECRETO 6 maggio 2014.

Modifica al decreto 11 febbraio 2014, recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, recante il «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2014;

Vista la domanda presentata ai fini del rinnovo della varietà di trifoglio alessandrino denominata «Maremma» nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014, recante il «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2014, viene inserita la seguente varietà:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio alessandrino	82	Maremma	Cooperativa Produttori Agricoli S. Rocco

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A03714

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 aprile 2014.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Ca-

labria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione finanziaria pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2013, n. 288, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013;

Visti, in particolare, i commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, che prevedono, rispettivamente, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2014, n. 23, recante modifiche all'art. 8 del predetto decreto ministeriale 29 luglio 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto 4 dicembre 2013 dianzi indicato, che prevede che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse stesse, e che la graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui all'art. 8, comma 8, lettera *a)*, del decreto ministeriale 29 luglio 2013 e che, infine, in caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 7 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2014, n. 44, che ha integrato le procedure previste dal più volte citato decreto direttoriale 20 novembre 2013, in relazione alle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza», ai fini dell'accesso a risorse aggiuntive pari a euro 90.000.000,00, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» FESR 2007-2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del decreto 7 febbraio 2014 dianzi indicato, che prevede che con successivo provvedimento, tenuto conto dei tempi previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie e della necessità di adottare i provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro il 30 giugno 2014, è stabilito il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, già Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, 26 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2014, n. 52, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 è stato posticipato alle ore 10.00 del 4 marzo 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2014, n. 62, con il quale è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013, ad eccezione delle domande di agevolazione inerenti alla realizzazione di programmi di investimento relativi a unità produttive localizzate nei SIN di cui al citato decreto 7 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 7 febbraio 2014 menzionato in premessa, è disposta, a partire dal 22 maggio 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il direttore generale: SAPPINO

14A03634

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 3 maggio 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei mesi di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 167).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Umbria nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e n. 3765 del 7 maggio 2009, recanti norme di protezione civile per fronteggiare il predetto stato di emergenza;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 81 del 17 maggio 2013 e n. 140 del 14 gennaio 2014 recanti disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito dei citati eventi meteorologici successivamente alla scadenza dello stato di emergenza;

Considerato che, nelle more della definizione della procedura di variazione dell'intestazione della contabilità speciale 5293, prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo dei Dipartimento della protezione civile n. 140 del 14 gennaio 2014, non si sono potute completare le liquidazioni degli interventi contenuti nei Piani riferiti agli eventi calamitosi in oggetto, già approvati ai sensi delle ordinanze di protezione civile sopra richiamate;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine del mantenimento della predetta contabilità speciale;

Vista la nota del 25 febbraio 2014 con cui la regione Umbria ha chiesto la proroga del mantenimento della citata contabilità speciale fino al 31 dicembre 2014;

Vista la nota del 26 marzo 2014 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che la richiesta proroga sia disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento dei pagamenti degli interventi di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 81 del 17 maggio 2013 e n. 140 del 14 gennaio 2014, finanziati con le risorse giacenti nella contabilità speciale 5293, è autorizzato il mantenimento della medesima contabilità speciale fino al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2014

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

14A03697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2014 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dalla Signora Cinzia VECELLIO MATTIA delegato dal Comune di Auronzo di Cadore (BL) giusto processo verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 marzo 2014, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Auronzo di Cadore sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol?".

La Sig.ra Cinzia VECELLIO MATTIA dichiara di eleggere domicilio presso il Sig. Federico STAUNOVO POLACCO in Viale delle Milizie n. 22 – 00192 ROMA.

14A03742

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО» (BULGARSKO ROZOVO MASLO).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 122 del 25 aprile 2014, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Bulgaria ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Oli essenziali" - «БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО» (BULGARSKO ROZOVO MASLO).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03650

Domanda di registrazione della denominazione «POMELO DE CORSE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 125 del 26 aprile 2014, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «POMELO DE CORSE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A03651

Domanda di modifica della denominazione registrata «LIVAROT».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 125 del 26 aprile 2014 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Formaggi" - «LIVAROT» .

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A03652

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Integrazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

Con decreto direttoriale 2 maggio 2014 è stato integrato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dei Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, approvato con decreto direttoriale del 17 aprile 2014.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

14A03635

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa, con nomina di liquidatore, della «Saint Denis soc. coop. sociale in liquidazione», in Saint-Denis.

Con deliberazione n. 511 in data 18 aprile 2014 la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Saint Denis Soc. coop. sociale in liquidazione», con sede in Saint-Denis (Aosta) - Località Capoluogo n. 84, costituita con atto a rogito del notaio Princivalle Marco in data 10 febbraio 2010 - partita IVA e codice 01142610078, e ha nominato commissario liquidatore di detta società cooperativa la dott.ssa Federica Paesani - codice fiscale PSNFRC72C48A326X, nata l'8 marzo 1972 ad Aosta ed ivi residente in via Fiollet n. 3 - iscritta all'albo dei dottori commercialisti dell'Ordine di Aosta.

14A03664

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante: "Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 1, articolo 3, comma 1, in luogo delle parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. *147* del 1° giugno 2012", leggasi: "*Gazzetta Ufficiale* n. *127* del 1° giugno 2012".

14A03792

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-110) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00